ISSN 1971-9892

“Remigrazione”: la disarmante sapienza della Costituzione contro la fiacca banalità del male

fascicolo 2026/III

CONSULTA ONLINE

QUIRINO CAMERLENGO

6 NOVEMBRE 2026

CONSULTA ONLINE

RIVISTA GIURIDICA SCIENTIFICA DI CLASSE A - AREA 12 - ISSN 1971-9892 – FONDATORE: PROF. PASQUALE COSTANZO

QUIRINO CAMERLENGO

"Remigrazione": la disarmante sapienza della Costituzione contro la fiacca banalità del male

TITLE *Title "Remigration": the disarming wisdom of the Constitution against the listless banality of evil*

ABSTRACT Questo articolo esplora il concetto di "remigrazione" allo scopo di metterne in risalto la palese divergenza dai princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Una particolare attenzione è dedicata ad un progetto di legge di iniziativa popolare presentato in Parlamento.

This paper explores the concept of "remigration" with the aim of highlighting its clear divergence from the fundamental principles of the constitutional order. Particular attention is devoted to a popular legislative proposal submitted to Parliament.

KEYWORDS Remigrazione, costituzione, eguaglianza, solidarietà, pari dignità sociale, democrazia, immigrazione, cittadinanza

Remigration, constitution, equality, solidarity, equal social dignity, democracy, immigration, citizenship

AUTHOR Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi di Milano Bicocca

Contributo scientifico sottoposto a referaggio

* * *

SOMMARIO 1. Sulla rilevanza costituzionale del tema. – 2. Breve ricostruzione del concetto di "remigrazione". – 3. Livello macro: sulla violazione dei princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. – 4. Livello micro: intorno a possibili profili di incostituzionalità del progetto di legge. – 4.1. Sull'esplicito disconoscimento del "diritto intrinseco di migrare". – 4.2. La nozione di "remigrazione" di cui al progetto di legge. – 4.3. Misure "forti" di remigrazione. – 4.3.1. L'espulsione. – 4.3.2. La revoca della cittadinanza italiana. – 4.4. Misure soft di remigrazione. – 5. La saggezza della Costituzione per non assecondare la seducente insania del male.

1. Sulla rilevanza costituzionale del tema

Per onorare l'impegno scientifico assunto in nome del metodo accolto all'interno della propria comunità di studiosi[1], il cultore del diritto costituzionale[2] dovrebbe astenersi dal riflettere su questioni e tematiche che impegnano altri campi del sapere in modo preponderante. E così il costituzionalista dovrebbe cimentarsi in trattazioni relative a leggi e atti normativi, a orientamenti giurisprudenziali, a comportamenti materiali posti in essere dagli attori istituzionali con un impatto sulla tenuta della struttura eretta dalla Costituzione. Sarebbe, dunque, preferibile (e coerente) rinunciare sin da subito ad affrontare argomenti che riguardano da vicino programmi politici oppure strategie poste in essere dai protagonisti della competizione tra partiti: tutti aspetti significativi nello studio del diritto costituzionale vivente, ma destinati a restare ai margini dell'analisi scientifica quali elementi accessori per una descrizione empirica degli accadimenti che entrano nella materia costituzionale.

Senonché, presto o tardi arriva il momento in cui anche il costituzionalista più ortodosso e rigoroso ha il dovere di esprimersi in merito a proposte e progetti, a dichiarazioni non estemporanee, a rivendicazioni enunciate sul versante politico, quando tutto ciò impegna severamente la capacità della Costituzione di preservare i diritti fondamentali, di garantire la pari dignità di tutti, di custodire i pilastri dello Stato di diritto.

È il caso della cd. "remigrazione", che ha assunto rilevanza per il diritto costituzionale innanzitutto perché oggetto di un progetto di iniziativa legislativa popolare[3] e poi perché inclusa nella piattaforma programmatica di un nuovo movimento politico (*Futuro nazionale*)

[1] Mi riferisco al Seminario dedicato a *Il metodo del diritto costituzionale fra interdisciplinarità e transdisciplinarità*, organizzato dall'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, svoltosi a Catania il 15 maggio 2026, i cui atti sono rinvenibili nel *Supplemento fasc. 1/2026* in OsservatorioAIC, 2026.

[2] Il "costituzionalista", su cui G. ZAGREBELSKY, *Tempi difficili per la Costituzione. Gli smarrimenti dei costituzionalisti*, Laterza, Bari-Roma, 2023.

[3] Questa iniziativa è stata promossa dal "Comitato Remigrazione e Riconquista" che «nasce come iniziativa congiunta di quattro realtà fondatrici – CasaPound Italia, Rete dei Patrioti, VFS e Brescia ai Bresciani – accomunate dalla ferma volontà di tradurre in azione concreta la proposta programmatica sulla remigrazione e di porre un argine deciso e inequivocabile all'immigrazione incontrollata, fenomeno che minaccia la coesione sociale e la sopravvivenza stessa dei popoli europei», in remigrazione.org

che, stando ai sondaggi più recenti, appare destinato ad entrare in Parlamento con propri rappresentanti[4].

2. Breve ricostruzione del concetto di "remigrazione"

Dal punto di vista etimologico la parola remigrazione va intesa come migrazione al contrario, vale a dire come ritorno al paese di origine. Nell'*Oxford English Dictionary* si attesta, riferendosi al lontano 1608, la prima comparsa di questo lemma (*remigration*), che assume il significato di «action of remigrating; return»[5]. Nel XVI secolo, Giordano Bruno, riportando pressoché integralmente il *Lamento di Asclepio* (attribuito al leggendario Ermete Trismegisto), in cui l'antico Egitto è raffigurato come l'epoca più prospera e felice della civiltà umana, utilizzò il corrispondente verbo: «la divinità remigrando al cielo, lascerà l'Egitto deserto»[6].

Come ricorda Giuseppe Antonelli, nella sua versione italiana alla parola in oggetto fu assegnato un significato spirituale («il ritorno dell'anima ai corpi "sia per remigrazione, o ritorno ne' suoi propri, o per trasmigrazione", 1736»)[7]. Durante il ventennio fascista – ricorda sempre Antonelli – la parola riprende vigore materiale, sotto forma di "reimmigrazione", come ritorno alla patria[8].

Nel 2017 a Borgosesia si consumò un'aggressione ai danni dei partecipanti ad un convegno organizzato dalla locale associazione culturale islamica per discutere dell'integrazione dei ragazzi con retroterra migratorio. I manifestanti sventolarono, in quell'occasione, uno striscione con scritto, a caratteri cubitali, «remigrazione contro l'islamizzazione»[9].

[4] Nel «B.I.P. – Base Ideologica e Programmatica di Futuro Nazionale per l'Italia del futuro (2027-2037)», in *futuronazionale.it* si legge che «il tema della politica migratoria e remigratoria è uno dei capitoli centrali e distintivi del programma di Futuro Nazionale, l'unica forza politica italiana a proporre una linea di assoluta fermezza contro l'immigrazione clandestina, l'immigrazione di massa – foss'anche regolare – e l'immigrazione di soggetti caratterizzati da culture incompatibili con i valori fondamentali della nostra civiltà, ritenute una minaccia sia per la sicurezza che per l'identità del Paese». Questo movimento «propone leggi straordinarie che consentano l'espulsione rapida e certa degli stranieri che delinquono o che non hanno titolo a stare sul territorio nazionale, il disincentivo all'attrattiva di nuovi ingressi, lo stop all'uso massivo dello strumento dei decreti flusso, la modifica dei criteri di concessione e revoca della cittadinanza, la revisione dell'istituto del ricongiungimento familiare, il rimpatrio dei detenuti stranieri (che costano oggi allo Stato italiano cifre nell'ordine di grandezza di un miliardo di euro all'anno) e misure energiche contro degrado, occupazioni illegali e zone franche nelle periferie».

[5] V. "*remigration*", in Oxford English Dictionary, Oxford University Press, versione online (ult. consult.: 6 novembre 2026).

[6] G. BRUNO, *Spaccio de la bestia trionfante*, 1584.

[7] G. ANTONELLI, *Remigrazione, una parola che pare neutra ma nasconde un elefante*, in *Corriere della Sera*, 18 maggio 2025.

[8] Gli *Annali del fascismo* del 1940, come ricorda Antonelli nel citato articolo, esaltarono la «grandiosa» opera di colonizzazione e di reimmigrazione dei tedeschi dall'oriente europeo, rimarcando «come il Führer, nel suo ultimo discorso, avesse già annunciato questa opera».

[9] G. ORRÙ, *Conferenza Islam, blitz dei manifestanti sul palco di Borgosesia*, in *La Stampa*, 14 gennaio 2017.

Sette anni dopo, l'austriaco Martin Sellner diede alle stampe *Remigration. Ein Vorschlag*, libro tradotto e pubblicato in Italia, l'anno successivo, dalla casa editrice Passaggio al bosco[10]. Nel 2023, peraltro, in Germania la parola *Remigration* venne eletta *Unwort des Jahres*.

Senza dubbio, una diffusione più ampia a livello globale si è avuta grazie all'attivismo del partito tedesco di estrema destra *Alternative für Deutschland (*AfD). Nel gennaio 2024 fu reso pubblico un incontro segreto tra questo movimento e altri gruppi identitari a Postdam di qualche mese prima in cui si discusse di un «piano generale» di remigrazione destinato a coinvolgere anche cittadini tedeschi naturalizzati non considerati "assimilati"[11].

Nel corso delle elezioni regionali francesi del 1992 il partito di estrema destra *Front national* si presentò con lo slogan: «*Quand nous arriverons, ils partiront!*»[12]. Nello stesso Paese, l'anno successivo il collaboratore di Marine Le Pen tale Laurent Ozon propose la creazione di un *Mouvement pour la remigration*[13].

Dal punto di vista sostanziale, ciò che conta è se questo rientro in patria sia il frutto di una decisione volontaria e spontanea o se, all'opposto, sia determinato da un comando impartito dall'autorità. Senza trascurare, poi, una ulteriore potenzialità di senso: la remigrazione potrebbe rivelarsi né volontaria, né forzata, bensì indotta, caldeggiata, sollecitata da tutta una serie di fattori e variabili che rendono la permanenza nello Stato ospitante una opzione da rivedere attentamente. Si può, infatti, essere incoraggiati a tornare indietro se restare ha più svantaggi che utilità.

Gli episodi dapprima evocati, unitamente ai già citati documenti (la proposta di legge di iniziativa popolare e il programma politico di Futuro nazionale) dimostrano come a questo vocabolo sia stata attribuita una portata eufemistica[14].

È stato, cioè, utilizzato un termine originariamente in sé e per sé non ostile – dal momento che gli spostamenti di individui e gruppi da uno Stato ad un altro possono avvenire anche in senso bidirezionale – e ad esso è stato ascritto un contenuto spregiativo, offensivo, discriminatorio, proprio a volerne sottolineare la portata negativa. Il progetto di

[10] M. SELLNER, *Remigration. Ein Vorschlag*, Antaios, Schnellroda, 2024, trad. it., *Remigrazione. Una proposta*, Passaggio al bosco, Albano Laziale, 2025. Cfr. anche A. BALLARATI, *Riconquista. Generazione, remigrazione, contro-offensiva metapolitica giovanile*, Passaggio al bosco, Albano laziale, 2026, e J.-Y. LE GALLOU, *Remigration. Pour l'Europe de nos enfants*, La Nouvelle Librairie Éditions, Paris, 2026, trad. it., *Il progetto della remigrazione. Per l'Europa dei nostri figli*, Passaggio al bosco, Albano laziale, 2026.

[11] Peraltro, questa notizia indusse l'allora Cancelliere Olaf Scholz ad affernare che «*Wir lassen nicht zu, dass jemand das "Wir" in unserem Land danach unterscheidet, ob jemand eine Einwanderungsgeschichte hat oder nicht. Wir schützen alle - unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder wie unbequem jemand für Fanatiker mit Assimilationsfantasien ist*» (cfr. *AfD, nazisti e deportazione di massa*, in *Il Post*, 11 gennaio 2024).

[12] Cfr. V. IGOUNET, *Quand nous arriverons, ils partiront!*, in *Derrière le Front, Franceinfo*, 11 dicembre 2015.

[13] Secondo Ozon, «la remigration, c'est le processus politique construit d'inversion des flux migratoires. Pas simplement le désir de mettre fin à l'immigration ou de l'inverser, mais la possibilité concrète d'y parvenir en intégrant tous les paramètres politiques» (cfr. L. OZON, *Qu'est-ce que la "remigration" défendue par Éric Zemmour?*, in *Le Figaro*, 23 marzo 2022.

[14] Come ha fatto notare R. SETTI, *Remigrazione,* in *Accademia della Crusca*, 2025.

deportazione di massa concepito da Donald Trump è l'ennesima conferma della attitudine globale di questo lemma[15].

Se le parole sono pietre, come scrisse Carlo Levi nel 1955[16], il termine "remigrazione" è senza dubbio una «spranga lessicale»[17]. Non sono poche le discipline (dalla semiotica alle neuroscienze, dalla filosofia del linguaggio alla sociologia della comunicazione) che dimostrano come la parola può facilmente trasformarsi in un'arma da brandire (in un «cavallo di Troia semantico»[18]) spesso in modo subdolo, surrettizio, magari ammantando di sano pragmatismo (il "buon senso") o di innocua e asettica obiettività tecnica pensieri e azioni che, in realtà, si traducono in istigazioni alla violenza, in atti di sopraffazione, in iniziative che – e qui entra in gioco la sensibilità del costituzionalista – mettono a rischio la tenuta dei princìpi fondamentali intorno ai quali si salda e si nutre la coesione sociale[19].

3. Livello macro: sulla violazione dei princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale

L'esplorazione del progetto di legge che verrà svolta nel prossimo paragrafo darà la possibilità di richiamare puntualmente le criticità costituzionali della remigrazione quale misura che ambisce ad assumere una portata normativa.

Occorre, però, procedere sin da subito con una serie di riflessioni che intendono collocare questo fenomeno sotto la lente d'ingrandimento dei princìpi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.

Ebbene, la remigrazione confligge insanabilmente:

a) con il principio di *eguaglianza*, nella duplice dimensione formale e sostanziale.

L'elemento etnico (declinato con la parola "razza" nel primo comma dell'art. 3 Cost.) diviene decisivo nel discriminare tra quanti possono liberamente restare nel nostro Paese, avvalendosi appieno di tutti i diritti fondamentali a cominciare dalla libertà di circolazione e soggiorno *ex* art. 16 Cost., e quanti, non essendosi "assimilati" o avendo commesso azioni criminose, sono costretti (tramite ordini ufficiali cogenti o con iniziative volte ad "incoraggiare" l'allontanamento) a lasciare il territorio italiano. Non sussiste alcun fondamento razionale ad una simile disparità di trattamento, a maggior ragione quando si fa riferimento a stranieri naturalizzati in possesso, dunque, della cittadinanza italiana.

Innanzitutto, la mancata adesione ai valori identitari della società italiana non è una ragione costituzionalmente sufficiente per giustificare una deroga al principio di eguaglianza

[15] V. Della Valle, *«Remigrazione», tutto sulla parola che piace all'estrema destra*, in *Avvenire*, 28 gennaio 2025.

[16] C. Levi, *Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia*, Einaudi, Torino, 1955.

[17] Così M. Brando, *Remigrazione: la parola-pietra che vuol rendere accettabile la deportazione*, in *Treccani online*, sez. *Lingua italiana*, 2026

[18] *Ibidem*.

[19] Cfr. Q. Camerlengo, *La dimensione costituzionale della coesione sociale*, in *Rivista AIC*, 2/2015, 1 ss.

formale, specie in un frangente, come quello attuale, in cui "identità" e "cultura" sono lemmi che hanno assunto significati ben diversi da quelli originari per effetto dell'apertura dei confini a nuove e diverse realtà comunitarie[20]. Dal punto di vista strettamente costituzionale la cultura è una nozione aperta al contributo di tutte le forme di pensiero che, anche non legate alla tradizione italiana, hanno la capacità di presentarsi come insiemi di punti di vista, di ideali, di usi e costumi, di esperienze materiali e intellettuali, di vicissitudini storiche[21]. Analogamente, l'identità, lungi dal fondare anacronistici e vaneggianti rigurgiti nazionalisti, esprime l'attitudine di ogni consociato, indipendentemente dalla cittadinanza, di riconoscersi nelle concezioni ideali comuni a quanti vivono la nostra Costituzione come un faro capace di orientare la navigazione anche in acque tempestose, così da approdare in un porto sicuro in cui vivere la propria realtà umana[22].

Anche solo la minaccia di remigrazione integra gli estremi di quegli ostacoli che il secondo comma dell'art. 3 Cost. configura quali impedimenti che le istituzioni repubblicane sono chiamate a rimuovere per garantire a tutti una effettiva eguaglianza e libertà. L'imperativo dell'assimilazione o dell'integrazione, con conseguente rinuncia alla propria storia personale e, dunque, alle proprie origini, non fa che condizionare pesantemente il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione alla vita sociale. Non si può essere "pienamente" sé stessi se si è costretti ad abbracciare una cultura e un'identità che vengono prospettate come la *conditio sine qua non* per restare in Italia, così come non si può partecipare "effettivamente" all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese se il prezzo da pagare è la rinuncia a tutto ciò che ha rappresentato il retroterra di provenienza. Una rinuncia, questa, che rende per l'appunto più arduo il coinvolgimento nei vari processi di partecipazione che si animano in seno alla società;

b) con il principio *personalista*.

Questa misura riduce la persona a strumento per l'attuazione di politiche e di progetti volti a ripristinare una comunità avvinta da condivisi tratti identitari, per nulla aperta, nel suo divenire storico, al contributo di altri elementi culturali e sociali. Il principio personalista, consacrato nell'art. 2 Cost., esalta la persona come fine, e non come mezzo, dell'azione dei pubblici poteri[23]. Quale indefettibile proiezione teleologica delle attività poste in essere dalle istituzioni, ogni consociato deve essere messo nelle condizioni di sviluppare appieno la

[20] Come hanno dimostrato di recente due autorevolissimi studiosi come Francesco Remotti e Marco Aime: v., infatti, F. REMOTTI, *Identità*, in G. Matucci (a cura di), *Identità. Crisi di un concetto?*, Carocci, Roma, 2025, 23 ss., nonché M. AIME, *Cultura*, in G. Matucci (a cura di), *Cultura. Nuovi significati nella società globale*, Carocci, Roma, 2025, 23 ss.,

[21] P. HÄBERLE, *Verfassungslehre als Kulturwissenschaft*, Duncker und Humblot, Berlin, 1982, trad. it., *Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura*, Carocci, Roma, 2001. V. anche M. AINIS, *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Cedam, Padova, 1991, e S. MERLINI, *La «politica culturale» della Repubblica e i princìpi della Costituzione*, in *Scritti in memoria di Paolo Barile*, Cedam, Padova, 2003, 507 ss.

[22] Cfr. L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino, 2004, nonché Q. CAMERLENGO, *Valori e identità: per un rinnovato umanesimo costituzionale*, in questa *Rivista*, Studi 2022/II, 634 ss.

[23] Per tutti v. V. ONIDA, *Le Costituzioni. I princìpi fondamentali della Costituzione italiana*, in G. Amato, A. Barbera (a cura di), *Manuale di diritto pubblico. I) Diritto pubblico generale*, Il Mulino, Bologna, 1997[5], 100.

propria personalità, senza essere costretto a rinunce o a omologazioni che ne scalfiscano la propria ineffabile umanità[24]. La fioritura della persona[25] non può avvenire in un terreno in cui attecchiscono soltanto semi gettati da altri in ragione di una supposta e pretesa primazia identitaria e culturale. Non c'è autodeterminazione se le scelte esistenziali di una persona sono gravemente influenzate da pressioni o avvisaglie di ciò che potrebbe accadere non conformandosi alle tradizioni e ai retaggi storici del Paese ospitante;

c) con il principio della *pari dignità sociale*.

Lungi dall'essere una formula meramente «curiosa e nuovissima»[26], questa clausola, riportata in apertura del citato primo comma dell'art. 3 Cost., getta un ponte tra le due dimensioni dell'eguaglianza[27]. L'impegno profuso dalle istituzioni repubblicane per garantire a tutti una effettiva eguaglianza delle opportunità (dimensione sostanziale), affinché tutti siano davvero messi nelle condizioni di esercitare i diritti fondamentali senza discriminazioni (dimensione formale), mira a garantire ai consociati una eguale considerazione sociale dei rapporti con gli altri. In difetto di tale condizione, la coesione sociale ne risentirebbe dal momento che le distanze create tra persone e tra gruppi, in termini appunto di stima e prestigio sociale, potrebbero provocare comportamenti devianti e, dunque, tensione e antagonismo.

La remigrazione divide i consociati tra coloro che, in quanto fedeli interpreti dell'identità nazionale sono degni di restare, non importa se coinvolti in azioni criminose o artefici di attività socialmente discutibili, e coloro che, costantemente sottoposti ad un controllo diffuso di "italianità", non sono degni di essere considerati e stimati quali cittadini sempre e comunque.

La remigrazione provoca, così, una impari dignità sociale, suddividendo la comunità in due gruppi: il primo è quello dei degni di riconoscimento sociale in quanto provvisti del marchio di italianità (una sorta di antropomorfizzato *made in Italy*); il secondo è quello degli indegni di eguale considerazione sociale, in quanto potenzialmente destinati a lasciare il territorio italiano se non dovessero superare il test di avvenuta integrazione o assimilazione[28].

d) con il principio di *solidarietà*.

[24] Secondo C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Cedam, Padova, 1967[7], 1017, la pari dignità sociale è «espressione del pregio ineffabile della persona umana come tale».

[25] M.C. NUSSBAUM, *The Fragility of Goodness. Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, trad. it., *La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca*, Il Mulino, Bologna, 2004.

[26] L. PALADIN, *Il principio costituzionale d'eguaglianza*, Giuffrè, Milano, 1965, 237.

[27] Per M. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Cedam, Padova, 1983, 199, la pari dignità sociale è «una sorta di cerniera fra principio di eguaglianza formale e principio di eguaglianza sostanziale, un collegamento fra due diversi modi di intendere l'eguaglianza, che ne smussa le differenze e ne elimina le contraddizioni». V. anche Q. CAMERLENGO, *Pari dignità sociale e solidarietà: per un effettivo inveramento del principio di eguaglianza*, in *Scritti in memoria di Beniamino Caravita*, III, Editoriale scientifica, Napoli, 2024, 2311 ss.

[28] Cfr. F. BIONDI DAL MONTE, *Dai diritti sociali alla cittadinanza*, Giappichelli, Torino, 2013, 278 ss.

La coesione sociale non può prescindere dalla instaurazione e dalla vitalità di intensi rapporti di collaborazione e di condivisione tra consociati[29]: interazioni, queste orientate verso il soddisfacimento di beni comuni[30]. Essere solidali significa prendersi cura del prossimo ma non come atteggiamento di pietà e commiserazione, ma quale estrinsecazione di un dovere che riposa sulla nostra connaturata socialità, sul nostro essere individui sì, ma con un condiviso cammino esistenziale all'interno di una data comunità[31]. Erigendo «uno sbarramento all'individualismo esasperato»[32], il principio di solidarietà impegna tutti nella ricerca di un ragionevole e sostenibile equilibrio nonostante le tante e variegate differenze che intercorrono tra i membri della società[33]. La Costituzione ha riconosciuto e consacrato tale attitudine promuovendo il principio di solidarietà a «base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente»[34].

È stato finemente osservato che la solidarietà «evoca un concetto antico, un primigenio sentimento morale di empatia, coessenziale alla intrinseca socialità dell'uomo e, quindi, alla stessa idea di diritto e di ordine sociale e giuridico»[35]. Senonché, questa tensione ideale verso il prossimo rischia di scemare nel momento stesso in cui si afferma, con la remigrazione, che il rimedio al disagio sociale, alla devianza, alla mancata assimilazione nel tessuto identitario non è la spinta solidale verso l'accettazione e l'inclusione, bensì il radicale allontanamento dal Paese. La solidarietà, interpretata nell'unico significato prefigurato dall'art. 2 Cost., presuppone la permanenza del legame, non la sua dissoluzione. Se chi ha bisogno di aiuto esce dall'orizzonte umano in cui dovrebbero intrecciarsi legami di solidarietà, allora – e sempre perfino banale scriverlo – non ha più senso anche solo immaginare il puntuale e concreto inveramento del principio in parola. La solidarietà diventa un'utopia, non necessaria come l'ha sapientemente definita Stefano Rodotà[36], ma facoltativa, discrezionale, e comunque destinata ad operare nella ristretta cerchia degli aventi titolo: insomma, una solidarietà tra italiani.

Di fronte al bisogno, lo *status* di cittadino diventa recessivo. Quando si tratta di lenire le sofferenze patite da chi versa in condizioni di svantaggio, come impone la solidarietà, il sigillo di italianità deve lasciare spazio alla incommensurabile cifra della fraterna umanità[37];

[29] Così L. CARLASSARE, *Solidarietà: un progetto politico*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2016, 45 ss. Cfr., altresì, S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, in *Dir. soc.*, 1996, 1, 1-24, nonché E. ROSSI, *Solidarietà*, in G. Matucci (a cura di), *Solidarietà. Un impegno senza confini?*, Carocci, Roma, 2026, 19 ss.

[30] In questi termini la Corte costituzionale nella sent. n. 500 del 1993.

[31] Sulla «profonda socialità che caratterizza la persona stessa» si è espressa la Corte costituzionale nella sent. n. 75 del 1992, dove ha riconosciuto nel volontariato l'«espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell'uomo, derivante dall'originaria identificazione del singolo con le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e dal conseguente vincolo di appartenenza attiva che lega l'individuo alla comunità degli uomini».

[32] G. ALPA, *Solidarietà*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, 2, 365.

[33] V. A. MORELLI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, in *Dir. cost.*, 2019, 2, 5 ss.

[34] Così la Corte costituzionale nella sent. n. 309 del 2013.

[35] S. GIUBBONI, *Solidarietà*, in *Pol. dir.*, 2012, 4, 527.

[36] S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Bari-Roma, 2014.

[37] Cfr. F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità*, Città Nuova, Roma, 2012.

e) con il principio *lavorista*.

Ai sensi dell'art. 4 Cost., il lavoro è oggetto di una qualificazione ancipite, essendo definito un diritto e, nel contempo, un dovere. Come diritto, il lavoro sollecita un impegno concreto da parte delle istituzioni repubblicane per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla ricerca di un'occupazione. Come dovere, il lavoro sollecita la persona ad adoperarsi, «secondo le proprie possibilità e la propria scelta», per concorrere «al progresso materiale o spirituale della società»[38].

Ebbene, la sola prefigurazione normativa di un rientro forzato nel Paese di origine rappresenta un fattore che rende precaria anche una condizione lavorativa stabile come quella che si fonda su di un rapporto a tempo indeterminato. Il diritto al lavoro finisce, così, coll'essere svuotato e privato di senso perché condizionato al permanere di condizioni che sfuggono al controllo del singolo lavoratore: se a questi si può legittimamente imporre l'adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto individuale di lavoro, la stessa cosa non vale per un processo di integrazione consistente nella fedele e compiuta adesione ai valori identitari e culturali della nazione italiana. Ove questo processo non dovesse culminare in una riconosciuta integrazione, anche il lavoratore più affidabile, scrupoloso, ligio al dovere, tecnicamente qualificato e professionalmente capace si vedrebbe espulso dal mondo del lavoro.

Inoltre, la Costituzione è chiara nel collegare la partecipazione al progresso materiale o spirituale della società alle possibilità e, soprattutto, alle scelte del singolo lavoratore, come tale e in quanto consociato. Di fronte al drastico dilemma imposto dalla remigrazione, il lavoratore non ha scelta se vuole liberamente vivere quel tipo di partecipazione. Il secondo comma dell'art. 4 cit. preclude costrizioni imposte dallo Stato, perché possibilità e scelta sono due ingredienti fondamentali della ricetta liberale dell'autonomia individuale. La remigrazione, ove accolta nel diritto positivo, non farebbe che cancellare o, quanto meno, fortemente limitare questi due ingredienti;

f) con il principio di *laicità*[39].

I tratti identitari di una comunità, che si definisce "nazione" quando ingloba una pluralità di caratteri e segni provvisti di una riconoscibile attitudine aggregativa[40], spesso recepiscono la dimensione religiosa. Basti pensare al conflitto armato che ha drammaticamente interessato l'ex Jugoslavia e che visto fronteggiarsi serbi di religione cristiano ortodossa, croati di religione cattolica, bosniaci di religione musulmana. Stando così le cose, è evidente come la remigrazione incida tangibilmente sulla libertà di religione delle persone coinvolte,

[38] Si rinvia a A. CARIOLA, *Commento all'art. 4*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Utet, Torino, 2006, 114 ss.

[39] Sulla sua qualificazione come principio supremo dell'ordinamento costituzionale si è pronunciata la Corte costituzionale con la sent. n. 203 del 1989. Cfr., tra gli altri, B. RANDAZZO, *Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, Giuffrè, Milano, 2008, e A. BARBERA, *Laicità*, Il Mulino, Bologna, 2023.

[40] Per tutti v. E. RENAN, *Qu'est-ce qu'une nation?*, Calmann Levy, Paris, 1882, trad. it., *Che cos'è una nazione?*, Donzelli, Roma, 1993.

allorquando il loro credo non coincida con quello dominante in seno alla nazione italiana, e, quindi, anche sulle relative confessioni religiose, che si troverebbero a perdere propri membri in quanto allontanati dalla Repubblica italiana.

È sin troppo chiara, macroscopica la violazione tanto della libertà di religione *ex* art. 19 Cost., quanto del principio fondamentale di laicità, essendo di fatto introdotta una patente discriminazione tra movimenti e gruppi su base religiosa.

Anni di evoluzione giurisprudenziale spesi nel ristabilire il costituzionalmente necessario riequilibrio tra confessioni religiose andrebbero vanificati, così come lo sforzo, di recente compiuto ad esempio dalla Corte di cassazione, per introdurre e praticare la tecnica dell'accomodamento ragionevole ove la contestuale presenza di più fedi nel medesimo contesto possa scatenare dissidi e contrasti[41].

La remigrazione risolverebbe il problema semplicemente annullandolo. La migrazione forzata di persone che si riconoscono in confessioni religiose diverse da quella identitaria della nazione italiana renderebbe persino inutile evocare tanto la laicità, nelle sue diverse modulazioni, quanto la ricerca di un dialogo ragionevole per addivenire ad una soluzione condivisa;

g) con il principio *democratico*, nella sua duplice conformazione *pluralistica* e *partecipativa*.

Quando colpisce chi ha acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione, la remigrazione finisce coll'assottigliare la platea di coloro che, esercitando il diritto di voto, concorrono ad alimentare le dinamiche democratiche.

Essendo, poi, la stessa remigrazione una misura propugnata da una parte politica ben identificabile, questo allontanamento non fa che colpire, di fatto, coloro che, fatti salvi atteggiamenti politicamente autolesionistici, mai si sognerebbero di dare il loro consenso a quella fazione ad alta connotazione identitaria.

La democrazia presuppone persone liberi ed eguali. Una condizione soggettiva, questa, posta a rischio dalla remigrazione, anche solo minacciata.

Nessuna libertà e nessuna eguaglianza sussistono se un individuo è costretto ad uniformarsi pur di non cedere diritti, a cominciare dalla libertà fondamentale di circolare e soggiornare nel territorio della Repubblica. Nel contempo, pluralismo e partecipazione si contraggono, visto che l'omologazione attenta alle differenze, inibendole o cancellandole, e visto che il frazionamento rigido tra cittadini sempre e comunque e cittadini precari o stranieri pur in regola rende la partecipazione falsata, fittizia, parziale.

[41] Cass., SS.UU., 9 settembre 2021, n. 24414, su cui C.B. CEFFA, *Il crocifisso nella scuola di Stato: Atto IV*, in Forum Quad. cost., 2021, 4, 55 ss., nonché M. PARISI, *Crocifisso a scuola e «accomodamento ragionevole» nelle argomentazioni della Corte di Cassazione*, in *Pol. dir.*, 2022, 523 ss.

4. Livello micro: intorno a possibili profili di incostituzionalità del progetto di legge

Il già citato progetto di legge di iniziativa popolare, sottoscritto da più di centotrentamila elettori e presentato alla Camera dei Deputati il 30 giugno 2026[42], è di ausilio per comprendere come una proposta politica radicale come quella della remigrazione possa tradursi in un impianto normativo diretto ad attuarne le finalità.

Di questo testo si cercherà di cogliere le più evidenti criticità dal punto di vista costituzionale.

4.1. Sull'esplicito disconoscimento del "diritto intrinseco di migrare"

L'atto in oggetto intende regolare «il governo dei flussi migratori, il contrasto all'immigrazione irregolare e allo sfruttamento dei lavoratori stranieri, l'istituzione del programma nazionale di Remigrazione, il contrasto alle organizzazioni non governative coinvolte nel traffico migratorio, l'abrogazione della programmazione annuale dei flussi per motivi di lavoro, il supporto al rientro degli italo-discendenti e l'istituzione del Fondo per la Natalità Italiana» (art. 1, comma 1).

Questo intervento legislativo riposa dichiaratamente sulla «priorità della difesa della sovranità e dell'integrità nazionale e [sul] principio secondo cui ogni misura normativa deve prevenire fenomeni che riducano la capacità dello Stato di decidere autonomamente in materia di immigrazione e sicurezza» (art. 1, comma 3). In coerenza con questa impostazione generale, il progetto in commento definisce, all'art. 2, comma 1, i princìpi ispiratori: «a) sovranità nazionale come priorità inderogabile; b) contrasto all'immigrazione clandestina e gestione rigorosa dei flussi regolari; c) tutela della sicurezza pubblica e dei diritti dei cittadini italiani; d) promozione di un modello di migrazione responsabile, circolare e volontario; e) valorizzazione delle relazioni con gli Stati di origine e con le comunità italiane all'estero».

Non solo. Questo testo, sempre nello stesso articolo, reca un enunciato che sintetizza al meglio l'ispirazione di fondo di questa iniziativa: «lo Stato italiano afferma, come principio inderogabile, che non esiste un diritto intrinseco a migrare, inteso come facoltà del singolo individuo di abbandonare la propria nazione di origine per stabilirsi liberamente in un'altra» (art. 2, comma 2).

Come può il legislatore nazionale, per di più con una fonte di rango primario, negare il vigore di un diritto riconosciuto a livello internazionale? A parte il fatto che, così come scritto, un simile principio potrebbe prestarsi ad una interpretazione tale da includervi anche il cittadino (che è, appunto, «singolo individuo», laddove in altre parti del progetto la qualifica di straniero è stata utilizzata ripetutamente). Se fosse così, sarebbe palese la violazione

[42] Cfr. A.C. 2997, XIX legislatura, proposta di legge di iniziativa popolare, "*Remigrazione e riconquista: Disposizioni in materia di governo dei flussi migratori, istituzione del programma nazionale di remigrazione e di un fondo per la natalità italiana*", presentata il 30 giugno 2026.

dell'art. 16, secondo comma, Cost., a mente del quale «ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge»[43]. Senza dimenticare, naturalmente, l'art. 35, quarto comma, Cost., che testualmente riconosce la «libertà di emigrazione»[44].

Anche a voler circoscrivere la portata soggettiva di questa previsione ai soli stranieri, è evidente il divario rispetto al «diritto universale a muoversi liberamente nell'intero pianeta»[45]. Sarebbe innanzitutto un controsenso per il nostro diritto positivo riconoscere un simile diritto ai cittadini e negarlo ai cittadini di altri Stati, anche perché questo progetto non si limita, con quella previsione, a vietare o a vincolare l'ingresso nel territorio italiano, ma nega in radice il «diritto intrinseco di migrare». È come se il legislatore italiano disconoscesse il diritto di un giapponese di migrare in Australia!

L'art. 13, comma 2, della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* stabilisce che «ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese».

La qualificazione come "intrinseco" del diritto negato da questa proposta forse allude ad una sorta di posizione giuridica soggettiva "in sé e per sé", come a dire che non esiste un diritto a migrare in assoluto, ma solo forme legittime o illegittime di tale diritto. Può uno Stato sindacare le ragioni che spingono una persona a lasciare il proprio Paese cercando altrove un posto dove vivere appieno la propria umana esperienza di vita? Il legislatore può porre limiti, divieti e condizioni per accogliere i migranti, riconoscendone un pieno diritto allorché siano addotte le motivazioni che sorreggono il diritto all'asilo. Tuttavia, negare in radice un simile diritto sembra una pretesa destituita di qualsiasi fondamento di legittimità. È stato efficacemente fatto notare che intrinseci sono i diritti inalienabili, connaturati all'essere umano, fondati sulla dignità umana e non derivanti da concessioni statali[46]. Questo progetto di legge ignora millenni di storia dell'umanità, percorsa da disparati movimenti migratori, sorretti non solo dalla volontà di esplorare o di trovare un nuovo posto in cui vivere, ma anche dalla consapevolezza che la migrazione rappresenta un diritto connaturato al genere umano. La migrazione non è un fenomeno da reprimere, ma è una questione da gestire a livello globale attraverso innanzitutto le istituzioni giuridiche.

[43] Su cui U. DE SIERVO, voce *Circolazione, soggiorno, emigrazione (libertà di)*, in *Dig. IV ed., Disc. pubbl.*, III, Utet, Torino, 1989, 76 ss.

[44] Cfr. Corte cost., sent. n. 269 del 1986, sulla libertà di emigrazione come diritto fondamentale correlato al pieno sviluppo della personalità.

[45] G. DEMURO, *Commento all'art. 16*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit., 377, che cita al riguardo P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Il Mulino, Bologna, 1984, 177. V. anche O. SPATARO, *Fenomeno migratorio e categorie della statualità. Lo statuo giuridico del migrante*, Giappichelli, Torino, 2020, 44 ss.

[46] L. ARMANO, *Diritti intrinseci. Pluralità ontologiche ed epistemiche*, in *Dialoghi mediterranei*, 2026, 79, 1 ss., dove si ricorda, tra l'altro, come l'adozione della *Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni* (2007) ha rafforzato l'attenzione pubblica e istituzionale sui diritti giustappunto intrinseci delle popolazioni indigene. V., in generale, J. DONNELLY, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca, 2013[3].

Ebbene, l'evocato art. 13 della Dichiarazione universale del 1948 non fa che recepire questa elementare verità.

4.2. La nozione di "remigrazione" di cui al progetto di legge

Enunciati tali contenuti e princìpi, il progetto in parola reca, all'art. 1, comma 2, una definizione di "remigrazione", intesa come «il rientro volontario e assistito degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nei Paesi di origine».

Come vedremo, questo testo contempla una serie di misure, dall'espulsione alla revoca della cittadinanza, che s'inquadrano coerentemente in un corpo normativo finalizzato, come si legge nella relazione di accompagnamento, a «fronteggiare una crisi migratoria e demografica senza precedenti, che minaccia la sovranità nazionale, l'integrità culturale, la sicurezza sociale ed economica del Paese».

Di questa definizione di remigrazione ciò che colpisce è la testuale qualificazione del ritorno nel Paese di origine come «volontario e assistito».

Dopo aver letto l'intero testo si comprende il senso di questa norma qualificatoria. Sono previste sì misure di allontanamento forzato, ma l'idea racchiusa in questa definizione è di adottare iniziative e misure volte a convincere i destinatari di tale previsione (gli «stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale») a lasciare l'Italia, per sempre. La remigrazione diventa, così, dal punto di vista di chi vi aderisce, una decisione propria e incoraggiata, e non eterodeterminata e imposta magari con l'uso della forza. Come a dire che l'espulsione degli stranieri non in regola (art. 5), l'espulsione dello straniero regolare condannato in via definitiva (art. 6) e la revoca della cittadinanza con conseguente «espulsione immediata dal territorio nazionale», supportata dal «divieto permanente di reingresso» (art. 7), fuoriescono dall'idea stessa di remigrazione. Queste misure sarebbero conseguenze negative volte a colpire tutto ciò che fuoriesce dal perimetro della legalità[47].

In realtà, come si cercherà di dimostrare di qui a poco, tanto la remigrazione volontaria e assistita, quanto l'allontanamento coattivo riflettono la medesima *ratio*, che è quella di ripristinare la coesione identitaria della nazione italiana attraverso la rimozione di tutto ciò che è diverso dal punto di vista culturale, storico, etnico, linguistico, religioso.

Stando così le cose, si rivela quanto meno capziosa la qualificazione della remigrazione "buona" come volontaria e assistita.

Con riserva di tornarci più avanti, quando si tratterà di esaminare le misure contemplate da questo progetto di legge, appare evidente che la "volontà" dello straniero regolare può essere "assistita" con iniziative molto efficaci, alquanto allettanti e decisamente incalzanti, se non persino subdole e mascherate, che lasciano ben poco spazio alla libera e incondizionata autodeterminazione della persona. Si può indurre un essere umano ad agire in un

[47] Cfr. R. CHERCHI, *Lo straniero e la Costituzione*, Jovene, Napoli, 2012, spec. 145 ss.

determinato modo, diverso dai comportamenti che si assumerebbero in difetto di certe pressioni, anche solo prospettando che, in caso contrario, si potrebbero materializzare conseguenze spiacevoli o anche solo generando un clima non del tutto inclusivo (per usare un eufemismo) rispetto al quale la partecipazione ad un programma di remigrazione finirebbe col rivelarsi l'unica risorsa per sottrarsi all'ansia prodotta da quell'atmosfera di estraneità e alienazione.

4.3. Misure "forti" di remigrazione

L'opera di remigrazione fa affidamento, nel progetto di legge qui considerato, su alcune misure che potremmo definire, per distinguerle dagli altri strumenti quivi contemplato, "forti", dal momento che si risolvono in azioni coattive o in provvedimenti di carattere negativo o privativo per gli interessati.

4.3.1. L'espulsione

Innanzitutto, l'ingresso "clandestino"[48] o la permanenza irregolare determinano, ai sensi dell'art. 5, l'allontanamento coattivo dalla frontiera, il divieto di rientro per un periodo minimo di dieci anni, aumentabile in base alla gravità del caso, e infine l'applicazione di misure di sorveglianza e controllo durante le fasi operative del rimpatrio. Per rendere effettiva e certa l'operatività di tali misure sono previsti «voli charter dedicati» e Centri di permanenza temporanea per il rimpatrio (CPT-R) attrezzati per la gestione logistica, sanitaria e di sicurezza, senza trascurare la cooperazione internazionale con gli Stati di origine per l'accoglienza dei rimpatriati.

A suscitare non poche perplessità sul versante del rigoroso rispetto dei princìpi costituzionali è la previsione del successivo art. 6 in forza del quale «lo straniero regolarmente presente sul territorio italiano che sia condannato con sentenza definitiva per delitto è soggetto a: a) espulsione obbligatoria al termine dell'esecuzione della pena; b) divieto di rientro per almeno dieci anni, aumentabile in proporzione alla gravità del reato; c) possibilità di trasferimento dell'esecuzione della pena nello Stato di origine per reati di minore gravità (pena inferiore a due anni), previa stipula di accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria».

L'espulsione dal suolo nazionale è un provvedimento già contemplato e disciplinato dal decreto legislativo n. 286 del 1998. L'art. 10-*bis* prevede l'esecuzione di questa misura a carico dello straniero denunciato per aver fatto ingresso o per essersi trattenuto nel territorio italiano in violazione del testo unico sull'immigrazione. Il successivo art. 13 si occupa

[48] Si consiglia la lettura di E. BETTINELLI, *Il clandestino: persona senza* status*?*, in M. D'Amico, B. Randazzo (a cura di), *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, Giuffrè, Milano, 2011, 127 ss.

dell'espulsione amministrativa che può essere disposta, anche nei confronti dello straniero non residente in Italia, dal ministro dell'interno «per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato». Il prefetto può, poi, disporre questa misura in altre ipotesi, tassativamente previste dallo stesso art. 13, tra le quali spiccano le fattispecie di cui agli artt. 1, 4 e 16 del decreto legislativo n. 159 del 2011 recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione[49]. L'espulsione eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica è prevista e disciplinata dal quarto comma dell'evocato art. 13. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, ove possibile, allo Stato di provenienza. Allo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione è fatto divieto di rientrare nel territorio italiano senza una «speciale autorizzazione» del ministro dell'interno. Dal canto suo, l'art. 15 prevede l'espulsione a titolo di misura di sicurezza: fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero condannati per taluno dei delitti di cui agli artt. 380 (arresto obbligatorio in flagranza) e 381 (arresto facoltativo in flagranza) del codice di procedura penale, «sempre che risulti socialmente pericoloso». L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione è, infine, regolata dall'art. 16.

Ora, ciò che alimenta i più seri dubbi di costituzionalità è la indeterminatezza dell'enunciato in esame là dove si riferisce genericamente a "delitto". Il nostro ordinamento penale pullula di illeciti qualificati come delitti per sanzionare, in modo variabile, azioni criminose di diversa intensità e gravità. Per come risulta testualmente formulata, questa disposizione finisce col legittimare i provvedimenti ivi previsti, a cominciare dall'espulsione dal territorio italiano, per qualsiasi delitto contestato e attribuito, con sentenza di condanna passata in giudicato, allo straniero regolarmente presente in Italia. Le misure così introdotte non solo riposano su di una previsione palesemente generica, ma riflettono una altrettanto macroscopica irragionevolezza associando conseguenze così severamente afflittive a condotte pur delittuose, ma sanzionate in maniera tenue rispetto ad altri comportamenti. Il furto di un prodotto alimentare in un supermercato potrebbe segnare la brusca interruzione della permanenza in Italia di una persona pur in possesso di un regolare permesso di soggiorno. La reazione concitata di uno straniero, di fronte alla richiesta di esibizione dei documenti da parte di un agente di polizia o di un carabiniere, può costare una condanna per resistenza a pubblico ufficiale *ex* art. 337 c.p. ove il giudice riconosca in quella reazione gli estremi della "minaccia" o persino della "violenza". La richiesta di una somma di denaro ad un ignaro passante, per poter regolarizzare una istanza di permesso di soggiorno, attraverso l'esibizione di una documentazione falsa o artefatta, potrebbe integrare gli

[49] Spicca, in particolare, la casistica definita dal citato art. 1: «a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto (...), che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica».

estremi del delitto di truffa di cui all'art. 640 c.p. L'esperienza insegna come tutta una serie di "delitti" siano consumati, in una percentuale più elevata rispetto alla media, proprio da persone che, vivendo la loro condizione di "non cittadinanza italiana", pensano di lenire il proprio disagio, innanzitutto materiale, commettendo azioni penalmente rilevanti[50].

Il processo di remigrazione fa affidamento, quale strumento forte, sull'espulsione disposta d'autorità. Quando risulta associata ad azioni delittuose contestate allo straniero, che vanno oltre la mera violazione delle regole che disciplinano il legittimo ingresso nel territorio italiano, l'espulsione è percepita, dai fautori della remigrazione, come la giusta sanzione per chi si macchia di reati. Alla commissione di illeciti penali segue l'allontanamento e il rimpatrio nel Paese d'origine o, comunque, altrove, purché non in Italia. Seguendo questa linea di pensiero, chi commette un reato ed è straniero e, dunque, ospite, non merita di restare nel Paese ospitante avendo disatteso in maniera palese i doveri di lealtà e probità che gravano su chi viene accolto in seno ad una comunità che ambisce ad essere ordinata e pacifica.

Tuttavia, questo modo di ragionare confligge con alcuni e fondamentali princìpi costituzionali.

Innanzitutto, l'espulsione quale misura da infliggere allo straniero, anche regolare, che ha commesso "delitti", viola il principio di eguaglianza formale. È vero che ormai ci siamo assuefatti a pensare che alcuni comportamenti penalmente rilevanti siano qualificati come tali perché posti in essere da specifiche tipologie di esseri umani. Lo stesso reato di immigrazione clandestina è ascritto da molti studiosi nel cd. diritto penale d'autore, il quale considera non tanto l'obiettiva offensività della condotta, quanto la particolare condizione personale in cui versa il soggetto attivo[51]. Com'è stato condivisibilmente sostenuto, la differenza soggettiva tra il fatto dello straniero non in regola e il fatto di qualsiasi altro consociato non ha alcuna rilevanza quanto all'apprezzamento della gravità del comportamento contestato[52].

C'è anche un altro modo di leggere queste opzioni di politica criminale, come quello prospettato da Francesco Palazzo, quando lamenta che gli strumenti del cd. "diritto penale del nemico" continuano ad essere utilizzati dal legislatore «in chiave essenzialmente simbolica al prevalente fine immediato di appagare l'inquietudine della "coscienza sociale"»[53]. E il nemico da fronteggiare è lo straniero, persino quando è in regola.

[50] Cfr. Ass. Antigone, *Stranieri*, in Ventunesimo rapporto sulle condizioni di detenzione, 2025.

[51] Cfr. G.L. GATTA, *Aggravante della clandestinità (art. 61, n. 11 bis, c.p.): uguaglianza calpestata*, in *Riv. it., dir. e proc. pen.*, 2009, 731. V. anche M. DONINI, *Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d'autore nel controllo penale dell'immigrazione*, in *Questione giustizia*, 2009, 1, 1000 ss.

[52] Così D. PULITANÒ, *Sicurezza e diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, 559.

[53] F. PALAZZO, *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e princìpi fondamentali*, in *Questione giustizia*, 2006, 668. V., infatti, A. SESSA, *Controllo dei flussi migratori e sistema penale: la politica criminale delle "non scelte" alla prova della tenuta democratica del sistema*, in *Diritto penale e processo*, 2017, 4, 522 ss. In generale, v. G. FIANDACA, *Diritto penale del nemico. Una teorizzazione da evitare, una realtà da non rimuovere*, in A. Gamberini, R. Orlandi (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Monduzzi, Bologna, 2007, 179 ss.

Come si è detto, questa previsione confligge con il principio di legalità, ricavabile a partire dall'art. 25 Cost., la dove si riferisce genericamente a "delitti", senza ulteriormente specificare o distinguere a seconda del grado di offensività dell'illecito addebitato.

Questa previsione, poi, svuota di significato, per i soggetti potenzialmente destinatari della sua portata cogente, il principio di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., per il quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e, dunque, al suo reinserimento sociale[54].

L'art. 6 in esame fa riferimento agli stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale. Il suo ambito soggettivo di applicazione abbraccia persone che hanno instaurato con la Repubblica italiana una relazione qualificata. Per quanto privi di cittadinanza italiana, costoro hanno regolarizzato la loro posizione grazie al soddisfacimento delle condizioni previste dalla legge, accomunate dal riconoscimento del coinvolgimento dello straniero in attività socialmente apprezzabili, a cominciare da un lavoro dipendente o in proprio. Sicché, questa regolarità riflette una condizione soggettiva di attuale integrazione nel tessuto sociale, che a sua volta rispecchia la volontà dello straniero di sentirsi parte della comunità che lo ha accolto.

La commissione di un delitto rappresenta senza ombra di dubbio un grave incidente di percorso in questo cammino di progressiva integrazione sociale, ma non pare essere di tale consistenza da pregiudicare, con la certezza dell'espulsione, un successivo e positivo reinserimento. La prefigurazione dell'allontanamento coattivo è un ostacolo che si frappone, sin da subito, nel cammino riparativo intrapreso in un istituto penitenziario. Anche solo dal punto di vista psicologico ed emotivo, un simile scenario fa venir meno una motivazione valida per dimostrare la volontà di rientrare nella compagine sociale con un atteggiamento diverso da quello assunto in occasione del compimento dell'azione criminosa.

4.3.2. La revoca della cittadinanza italiana

Ai sensi dell'art. 7 del progetto di legge in questione, «la cittadinanza italiana acquisita per naturalizzazione è revocata in caso di condanna definitiva per: a) delitti contro la personalità dello Stato; b) delitti con finalità di terrorismo o eversione; c) delitti di criminalità organizzata; d) delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni». La stessa previsione individua, poi, le conseguenze di tale misura e cioè l'espulsione immediata dal territorio nazionale, il divieto permanente di reingresso e, infine, l'annotazione nel Registro nazionale dei cittadini naturalizzati la cui cittadinanza sia stata revocata. È evidente l'intima connessione tra la revoca della cittadinanza e le finalità proprie della remigrazione.

[54] V., almeno, E. DOLCINI, *La rieducazione del condannato tra mito e realtà*, in V. Grevi (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, Zanichelli, Bologna, 1984, 55 ss., nonché M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2002.

Una volta venuta meno la qualità di cittadino italiano, la persona torna ad essere straniera e, dunque, non merita di restare un giorno di più nel territorio italiano[55].

In via preliminare, penso che sia intuibile l'intrinseca incoerenza di questa disposizione là dove crea un rapporto di stretta ed immediata consequenzialità tra la revoca della cittadinanza e l'espulsione, atteso che quest'ultimo provvedimento – come si è visto – risposa su condizioni e procedure ben più complesse e articolate.

Ma anche a voler ammettere, come fa il progetto in parola, che qui si stanno allontanando autori di reati, che proprio per questa ragione hanno perso la cittadinanza italiana, i dubbi non vengono comunque meno.

La legge n. 91 del 1992, in effetti, contempla la revoca della cittadinanza acquistata per naturalizzazione all'art. 10-*bis*. Questa misura, adottata entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, si applica a determinate e tassative fattispecie criminose: nei casi previsti dall'art. 407, comma 2, lett. *a*), n. 4), c.p.p. e cioè delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, associazioni sovversive (art. 270 c.p.) e banda armata (art. 306 c.p.); delitto di chiunque, fuori dei casi di concorso o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 c.p. (associazioni sovversive) e e 270 *bis* c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), punito con la reclusione fino a quattro anni (art. 270 *ter* c.p.); delitto di chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 *sexies* c.p. (art. 270 *quinquies* 2 c.p.).

La comparazione tra la legge del 1992 e il progetto qui analizzato dimostra come il secondo abbia decisamente ampliato l'ambito di operatività della revoca della cittadinanza italiana. Il che potrebbe anche considerarsi legittimo, rientrando nella discrezionalità del legislatore ordinario.

Senonché, essendo la revoca una misura drastica come tale utilizzabile quale *extrema ratio* per fronteggiare e prevenire condotte delittuose a fortissimo impatto per la stabilità delle istituzioni repubblicane, una simile estensione potrebbe alimentare qualche seria perplessità.

Ammettiamo, pure, che la revoca nei casi di delitti contro la personalità dello Stato, di delitti con finalità di terrorismo o eversione e di delitti di criminalità organizzata riposi pure su di una solida coerenza razionale, trattandosi di reati di elevato disvalore sociale e idonei ad attentare alla stabilità della nostra democrazia. Ciò, però, che non appare in armonia con

[55] Estremamente utile ai fini della comprensione di queste problematiche è la lettura di A. RAUTI, *La decisione sulla cittadinanza. Tra rappresentanza politica e fini istituzionali*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020.

questa coerenza è il riferimento ai «delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni».

Il diritto penale italiano configura un numero significativamente elevato di delitti che presentano questa caratteristica sul piano sanzionatorio. Senza ambizione di completezza delitti contro la persona (omicidio volontario, omicidio preterintenzionale, omicidio stradale; lesioni personali gravissime; violenza sessuale; sequestro di persona; atti persecutori (Stalking) aggravati), delitti contro il patrimonio (rapina, estorsione, truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio), delitti contro la pubblica amministrazione (concussione, peculato, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio), e anche l'associazione "generica" a delinquere *ex* art. 416 c.p., senza dimenticare la già ipotesi di reato della resistenza a pubblico ufficiale.

Questa breve e, probabilmente, incompleta rassegna è di per sé sufficiente per toccare con mano il netto divario tra i reati per i quali si potrebbe ammettere la legittimità (in termini di ragionevolezza e proporzionalità) di una simile revoca e gli altri previsti, con una formula generale, dalla disposizione in oggetto.

Da questa scelta affiora ancora una volta l'intento punitivo sotteso alla remigrazione. Chi delinque non merita di continuare a possedere la cittadinanza italiana, a meno che non si tratti di illeciti di tenue gravità.

Ammettiamo pure che la revoca sia sorretta da intrinseca ragionevolezza e proporzionalità quando si tratta di reati che attentano all'integrità dello Stato (terrorismo, eversione, banda armata). Invero, in questi casi sembra venir meno proprio quel rapporto di fiducia e di lealtà che dovrebbe conformare la qualificata relazione tra la Repubblica italiana e ogni singolo cittadino, anche alla luce del principio consacrato nell'art. 54 Cost.

Lo stesso discorso, però, non sembra valere in relazione a tutte le fattispecie criminose dove non è in gioco questo rapporto basato strettamente sullo *status civitatis*. Chi commette una rapina o un'estorsione o una truffa, tanto per fare qualche esempio, non attenta all'integrità dello Stato, ma colpisce beni personali che il legislatore ordinario ha ritenuto di proteggere attraverso il diritto penale.

Per questi motivi, il progetto di legge in parola appare gravemente indiziato di vizio palese di irragionevolezza proprio là dove abbina la revoca della cittadinanza italiana, acquistata per naturalizzazione, a reati (individuati con riferimento al massimo edittale) ulteriori e razionalmente distanti da quelli contemplati dalla normativa generale di cui alla legge del 1992.

Residua, poi, un ulteriore e più generale dubbio, che a dire il vero investe anche la evocata disciplina legislativa in tema di cittadinanza italiana.

L'art. 12 della legge n. 91 del 1992 prevede che il cittadino italiano perda la cittadinanza «se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che

il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare». È, poi, prevista un'altra ipotesi, vale a dire quella del cittadino italiano che, «durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra»[56]. Il precedente art. 3 prevede la perdita della cittadinanza nei confronti dell'adottato ove l'adozione stessa sia revocata «per fatto dell'adottato» e sempre che questi sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

La disposizione appena riportata non distingue le diverse forme di acquisto della cittadinanza e, dunque, essa si applica anche ai cittadini per nascita.

La legge n. 91 del 1992 non contempla altri casi di revoca e, dunque, di perdita della cittadinanza italiana.

È evidente il divario tra il tasso di stabilità della cittadinanza per nascita e quello della cittadinanza per naturalizzazione.

Questa distinzione, a ben vedere, finisce col valorizzare in modo decisivo il titolo di acquisto dello *status civitatis*, piuttosto che riconoscere come preminente e decisiva l'avvenuta acquisizione di questa condizione giuridica soggettiva.

Una rigorosa e coerente interpretazione dell'istituto della cittadinanza imporrebbe di considerare prevalente la saldatura che, per effetto dell'acquisto della stessa, si viene a determinare tra la persona e lo Stato[57]. Questa fusione crea una relazione altamente qualificata, da cui discendono conseguenze rilevanti innanzitutto sul piano del diritto costituzionale: non solo l'ampliamento globale della titolarità dei diritti di prima generazione (penso soprattutto alla libertà fondamentale di circolazione e soggiorno), ma anche il riconoscimento, altrettanto onnicomprensivo, dei diritti politici, esercitabili a qualsiasi livello istituzionale[58].

Distinguendo le due modalità di acquisto della cittadinanza, per ciò che riguarda la possibilità di revocarla o di dichiararne la perdita, il legislatore ordinario pare aver tacitamente accolto il criterio della meritevolezza[59]. Chi *nasce* cittadino merita per definizione, sempre e comunque, di mantenere questo *status* a meno che non commetta quelle azioni, assolutamente eccezionali, che rivelano la volontà di rinunciare al rapporto qualificato con la Repubblica italiana. Chi *diventa* cittadino deve dimostrare di meritare

[56] In argomento v. M. CUNIBERTI, *La cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1997, 497.

[57] Così G. CORDINI, *Elementi per una teoria giuridica della cittadinanza*, Cedam, Padova, 1998, 228 ss. Sulla cittadinanza declinata anche in relazione al rapporto che lega i consociati tra di loro v. E. GROSSO, *La cittadinanza: le radici e i modelli di riferimento*, in E. Grosso, G. Demuro, C. Panzera (a cura di), *La cittadinanza,* Editoriale scientifica, Napoli, 2024, 17 ss.

[58] V., sul punto, la ricca disamina di A. LOLLO, *Eguaglianza e cittadinanza. La vocazione inclusiva dei diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2016, spec. 107 ss.

[59] Esattamente in questi termini si è espresso C. PANZERA, *Cittadinanza*, in C. Panzera, A. Rauti (a cura di), *Dizionario dei diritti degli stranieri*, Editoriale scientifica, 2020, 147.

questa condizione giuridica soggettiva, come un bene che è stato concesso unilateralmente e benevolmente dallo Stato. Chi, cittadino naturalizzato, commette un delitto non merita più questa fiducia[60].

Ora, se davvero la realizzazione di attività delittuose fosse sintomo di tradimento della fedeltà che, per effetto della cittadinanza, si deve alle istituzioni repubblicane[61], allora la distinzione in parola apparirebbe priva di solido e ragionevole fondamento. Non si comprendono razionalmente i motivi per i quali un cittadino naturalizzato, autore di un omicidio stradale, dovrebbe vedersi – ai sensi del progetto di legge qui esaminato – revocare la cittadinanza, mentre un cittadino per nascita, responsabile di un'azione terroristica, di una strage, di plurime condotte criminose come affiliato ad una associazione a delinquere magari di stampo mafioso, non subisce la medesima misura.

Questa disparità di trattamento è palesemente irragionevole in quanto priva di un fondamento solido dal punto di vista logico e razionale. Le stesse, identiche azioni penalmente rilevanti portano a esiti completamente diversi: la revoca della cittadinanza in un caso, il mantenimento di tale *status* nell'altro. La differenza del titolo di acquisto non può giustificare una simile differenziazione. Nascere o diventare cittadini sono eventi che prescindono dalla volontà umana[62]. Il caso vuole che una persona nasca da almeno un genitore italiano e un'altra nasca da cittadini di altri Paesi in uno Stato magari di un altro continente[63]. Distinguere tra modi di acquisto, per decretare o meno l'interruzione del rapporto di cittadinanza, significa elevare a fattore decisivo per l'appunto il caso, vale a dire la «causa irrazionale a cui si suole attribuire ciò che avviene indipendentemente dalla nostra volontà e, in genere, da un disegno o fine predeterminato»[64].

Del resto, questa impronta meritocratica della cittadinanza trova conferma proprio nella ragguardevole quantità di dinieghi di concessione basati su di un apprezzamento ampiamente discrezionale[65] della incongruenza tra interesse pubblico e interesse del singolo istante residente legalmente da almeno dieci anni[66]. Questo *trend* non fa che corroborare

[60] Dal canto suo, A. RAUTI, *op. cit.*, 442, sostiene che «proprio la differenza *fra cittadini* in ordine alla revoca della cittadinanza (o della piena cittadinanza) costituisce il *background* storico contro cui si staglia l'art. 22 della Costituzione. In particolare, la distinzione a tal fine tra cittadini *alla nascita* e cittadini *acquisiti* riattualizza il senso di quei *motivi politici* della revoca che la rendono illegittima».

[61] Cfr. L. VENTURA, *La fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano, 1984, A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano, 2013.

[62] V., infatti, D. KOCHENOV, *Citizenship*, MIT Press, Cambridge (Mass.), 2019, *Cittadinanza*, Il Mulino, Bologna, 2020, 54 ss.

[63] Sull'incidenza del caso anche nella distribuzione di talenti e, dunque, di opportunità v. J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1971, trad. it., *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano, 2019, *passim*.

[64] Cfr. la voce *"Caso"*, in *Vocabolario Treccani online* (ult. consult.: 6 novembre 2026).

[65] Così Consiglio di Stato, sez. VI, 7 settembre 2006, n. 5180.

[66] Come fa notare F. OLIVERI, *Cittadini mancati. La concessione della cittadinanza italiana come dispositivo governamentale*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, 1-2, 99 ss., «"Non si ravvisa la coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente alla concessione della cittadinanza". Con questa o altre formule di rito, tra il 1992 e il 2010 il ministero dell'Interno ha notificato a più di 13.000 cittadini stranieri, residenti legalmente nel paese da almeno dieci anni, un provvedimento di diniego della domanda di cittadinanza italiana da loro presentata in base all'art. 9, comma f, della legge 5 febbraio 1992, n. 91».

l'immagine dello Stato come una «comunità di valore»[67] alimentata da forti legami di solidarietà e appartenenza identitaria in un territorio ben localizzato, al cui interno si procede a rigorose selezioni che finiscono col generare relazioni gerarchiche, in palese violazione del principio costituzionale, già evocato, di pari dignità sociale. Invero, «la polarità nascita-naturalizzazione rispecchia una visione Stato-centrica e nazionalistica di appartenenza, di cui occorre esser consapevoli per sviluppare un discorso critico sulla concessione della cittadinanza come dispositivo governamentale»[68].

È chiaro che l'adesione a questo modello binario, polarizzato, si inserisce a pieno titolo in una logica di remigrazione, giustificata proprio per il fatto che allo straniero si concede di avere accesso alla nazione, a condizione di non tradire la fiducia così accordata[69].

4.4. Misure *soft* di remigrazione

La forza conformativa del diritto non si esprime solo attraverso prescrizioni vincolanti provviste di sanzione, ma anche mediante norme che stimolano comportamenti che, altrimenti, il singolo non attuerebbe. È quella che Norberto Bobbio ha definito la «funzione promozionale» del diritto[70]. Il destinatario della norma, anziché essere minacciato da un obbligo cogente, è incoraggiato ad agire in un certo modo al fine di conseguire delle utilità per sé o per altri. Il caso delle cd. leggi incentivo o di incentivazione è un tipico esempio di questa funzione si potrebbe dire *soft* del diritto[71].

Nel prevedere un «Programma nazionale di remigrazione», il progetto in esame sembra collocarsi proprio nella scia tracciata dalla funzione promozionale del diritto[72].

L'«Istituto della Remigrazione», introdotto dall'art. 10, è, infatti, dichiaratamente «volto a promuovere il rientro volontario e assistito degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale». Quanto ai princìpi ispiratori, questo programma si fonda sulla «volontarietà dell'adesione», sulla valorizzazione delle pregresse competenze acquisite e sul supporto al

[67] B. ANDERSON, *Us and Them? The Dangerous Politics of Immigration Control*, Oxford University Press, Oxford, 2013, 2 ss., citato da F. OLIVERI, *op. cit.*, 100.

[68] F. OLIVERI, *op. cit.*, 102.

[69] Pena la punizione inferta con la sua perdita: così E. CAVASINO, *Ridisegnare il confine fra "noi" e "loro": interrogativi sulla revoca della cittadinanza*, in *Dir. imm. citt.*, 1/2019, 10.

[70] N. BOBBIO, *Sulla funzione promozionale del diritto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1969, 1312 ss.

[71] Cfr. G. GUARINO, *Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo (A proposito della questione della legittimità costituzionale della L. 27 dicembre 1953 n. 959 e della L. 30 dicembre 1959 n. 1254 sui sovracanoni elettrici)*, in *Scritti di diritto pubblico dell'economia e dell'energia*, I, Giuffrè, Milano, 1962, 174 ss.; V. BACHELET, *Leggi o super-leggi di incentivazione?*, in *Giur. cost.*, 1965, I, 587 ss.; A. PACE, *Leggi di incentivazione e vincoli sul futuro legislatore*, in *Studi in memoria di Vittorio Bachelet*, Giuffrè, Milano, 1987, 398 ss.

[72] In verità, questo Progetto prevede anche un'altra misura di incentivazione, perfettamente coerente con l'impianto complessivo e con la filosofia di fondo della remigrazione, che è il «Fondo per la Natalità Italiana», destinato prioritariamente a: bonus nascita fino a 3.000 euro per ogni figlio nato da genitori «entrambi cittadini italiani»; asili nido gratuiti, con priorità per famiglie italiane residenti da almeno dodici mesi; mutui agevolati e affitti calmierati per giovani coppie in aree spopolate, con priorità per famiglie italiane residenti da almeno dodici mesi; contributi speciali fino a 10.000 euro per il terzo figlio e successivi, con priorità per famiglie italiane residenti da almeno dodici mesi; investimenti in edilizia residenziale e scolastica.

reinserimento economico e sociale nei territori di provenienza. Il programma, dal punto di vista operativo, contempla incentivi economici personali, corsi di formazione, assistenza di varia natura anche legale, accompagnamento concreto al rimpatrio, monitoraggio sul "post-rientro". L'adesione al programma ha luogo tramite sottoscrizione del «Patto di Remigrazione Volontaria» tra il beneficiario e lo Stato italiano. Questo patto prevede l'impegno formale all'uso corretto dei fondi ricevuti; il divieto di reingresso in Italia, salvo autorizzazioni temporanee per un massimo di un mese per anno e solo per motivi documentati; la restituzione totale dei fondi e sanzione penale in caso di rientro non autorizzato o uso improprio delle risorse; la responsabilità civile e penale per violazioni del Patto. Possono aderire al programma i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia da almeno dodici mesi, i richiedenti asilo in fase pre-decisionale che rinunciano volontariamente alla domanda, i titolari di permessi temporanei in scadenza non rinnovabili. Al contrario, non possono aderire gli stranieri irregolari o privi di permesso valido, «i soggetti condannati per reati gravi», gli stranieri che abbiano ottenuto protezione speciale o umanitaria in violazione delle vigenti norme. Per governare questo processo il progetto di legge in esame istituisce, presso il ministero dell'interno, la direzione nazionale per la remigrazione, che peraltro ha a disposizione un apposito fondo.

In via preliminare, giova ricordare che anche il testo unico del 1998, all'art. 14-*ter*, prevede programmi di rimpatrio assistito su base volontaria.

Detto ciò, per quanto di primo acchito una simile opzione possa apparire una forma sostenibile di ritorno nel Paese d'origine, a ben vedere anche questa soluzione non sembra esente da dubbi e criticità.

Da tempo Richard Thaler e Cass Sunstein propugnano e diffondono la teoria del *nudge*[73], riscuotendo un certo interesse anche presso i cultori del diritto costituzionale italiano[74].

Attraverso «spinte gentili» il decisore politico concorre a definire una «architettura delle scelte» al cui interno la persona conserva la propria autonomia e libertà, sia pure influenzata, anche sottilmente, grazie al ricorso a talune strategie rilevanti soprattutto dal punto di vista psicologico. Per questa ragione, si parla di «paternalismo libertario», un ossimoro per tentare di raffigurare questo problematico equilibrio tra la pretesa del potere di imporre determinati comportamenti e il diritto dei consociati di agire liberamente assecondando le proprie attitudini e preferenze[75].

[73] R.H. THALER, C.R. SUNSTEIN, *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness*, Yale University Press, New Haven, 2008, trad. it., *Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, Feltrinelli, Milano, 2024.

[74] In tema v. anche A. CANDIDO, *La nudge regulation. Interpretazioni dottrinali e prime applicazioni pratiche*, in *Amministrazione In Cammino*, 6 luglio 2012, 1 ss.; Q. CAMERLENGO, *Costituzione e coscienza sociale: il contributo della teoria del nudge*, in *Lo Stato*, 21/2023, 11 ss. A. GRAGNANI, *Nudging e libertà costituzionale*, in Diritti fondamentali, 2021, 1, 489 ss.; Y.M. CITINO, *Prime riflessioni sul "nudge" come tecnica di intervento sul diritto costituzionale*, in Nomos, 2023, 3, 1 ss.; E. DI CARPEGNA BRIVIO, Nudge *e protezione costituzionale della persona nella società digitale*, in Federalismi, 2025, 3, 60 ss.

[75] Per tutti v. M. GALLETTI, S. VIDA, *Libertà vigilata. Una critica del paternalismo libertario*, If Press, Roma, 2018.

Sussistono buone ragioni per escludere che la previsione qui analizzata sia di per sé in contrasto con la Costituzione. In fin dei conti, è prevista una adesione volontaria e, dunque, non forzata o imposta e, stando così le cose, non sarebbe lamentabile alcuna doglianza in termini di esplicita e diretta violazione dei princìpi costituzionali, a cominciare da quello personalista.

Nondimeno, è proprio il retroterra culturale e la visione organica complessiva della remigrazione a rendere problematicamente accettabile l'idea di una implementazione della *nudging theory* in questo ambito. La scelta se aderire o meno sarebbe davvero libera se i potenziali destinatari di tale programma percepissero questa iniziativa come qualcosa di autenticamente positivo o utile. Come si fa a scegliere di ritornare in un Paese dal quale ci si è allontanati per migliorare le proprie condizioni di vita? Come si può pensare di considerare questa opportunità una vera e propria *chance* di recuperare il passato quando il Paese d'origine è ancora nelle stesse condizioni del momento in cui si realizzò la migrazione in Italia? C'è davvero libertà di scelta quando una persona è incoraggiata ad aderire al programma avvertendo, però, intorno a sé diffidenza, fastidio, se non persino ostilità più o meno tangibile? Chi aderisce a questo programma lo fa perché mosso da un autentico e impellente desiderio di ritornare alle origini oppure perché continua a sentirsi estraneo nonostante l'impegno profuso nel lavoro, nell'educazione dei figli, nel rispetto delle tradizioni locali?

Certamente, questi sono tutti interrogativi ai quali il giurista non può rispondere con il proprio armamentario metodologico e contenutistico. Tuttavia, una buona dose di sensibilità verso i princìpi costituzionali, unita alla consapevolezza che una persona può sentirsi davvero libera se non sente sopra di sé il peso del pregiudizio e del risentimento, può giustificare una riflessione sul punto. E può senza dubbio corroborare i dubbi qui manifestati

5. La saggezza della Costituzione per non assecondare la seducente insania del male

La remigrazione lancia una sfida alla Costituzione che questa raccoglie e risolve senza incontrare soverchie difficoltà.

Qualsiasi comportamento asseritamente deviante, dal punto di vista sociale, rischia di minare l'equilibrio raggiunto in una determinata comunità. Questa reagisce utilizzando le risorse che ha a disposizione e, dunque, incanalando il disagio in un percorso rimesso alle comuni e spontanee dinamiche sociali, oppure confidando sull'azione preventiva e repressiva delle istituzioni pubbliche provviste di potere.

Ancor prima l'opera di individuazione di ciò che si può qualificare come "deviante" è rimessa alla coscienza collettiva che, a sua volta, può gestire il problema restando all'interno della rete delle relazioni sociali oppure è devoluta alle autorità legittimate, attraverso le

diverse forme di estrinsecazione del potere, a qualificare giuridicamente i comportamenti individuali e di gruppo, assegnando ad essi, se del caso, misure sanzionatorie più o meno incisive.

Tutto ciò rientra nella normale dialettica tra Stato e società, tra autorità e libertà, tra la sfera pubblica degli interessi generali e la dimensione privata degli interessi particolari.

Senonché, il rischio di forzature e abusi resta ed è comunque alto. Invero, non è detto che ciò che si consideri deviante in ambito legislativo, sia davvero percepito come tale dalla società o, più realisticamente, dalla parte più consistente di questa. Non è da escludere che la selezione dei comportamenti da contrastare o da dissuadere con lo strumento legislativo avvenga per assecondare logiche partitiche di consolidamento del potere, piuttosto che per soddisfare reali e oggettive esigenze di pace e di ordine.

È questo il caso dell'immigrazione, dove sempre più chi varca i confini italiani per accedere al territorio della nostra Repubblica è destinatario di remore, sospetti, paure, pregiudizi.

L'ingresso di nuovi esseri umani in una società già estremamente variegata e composita trascina con sé criticità che sarebbe ipocrita ignorare. L'insufficiente disponibilità di risorse, anche solo per il soddisfacimento dei beni più importanti dal punto di vista esistenziale, impone azioni di redistribuzione che finiscono per alimentare reazioni negative da parte di chi si vede sottrarre anche piccole quote di benessere, magari raggiunto dopo anni di sacrifici e lavoro duro.

Tuttavia, un conto è governare le questioni dell'immigrazione con ragionevolezza ed equilibrio, lasciandosi ispirare e orientare innanzitutto dai princìpi costituzionali, altro è investire su misure drastiche che alimentano solo l'illusione di risolvere una volta per tutte i problemi che si affacciano nella realtà di tutti i giorni. Un conto è gestire il tema dei flussi migratori partendo dalla centralità della persona, quale essere appartenente al genere umano e come tale degno di essere riconosciuto e trattato, altro è pensare di strumentalizzare gli individui in base a caratteristiche innate che, come tali, prescindono dalla volontà e dalle conseguenti scelte di vita.

La remigrazione è la risposta sbagliata ad una complessità che sollecita azioni e iniziative di ben altra profondità e intelligenza. La remigrazione, come si è cercato di dimostrare, è la risposta *costituzionalmente* sbagliata, in quanto illegittima e insostenibile, ad una difficoltà di inclusione e di coesione che necessita di risposte serie, ponderate e soprattutto improntate al sacro e irrinunciabile rispetto della dignità umana, della pari dignità sociale di tutti.

Allontanare persone, gruppi, anche fingendo di attivare percorsi volontari e assistiti, significa contraddire la disarmante sapienza della nostra Costituzione per arrendersi alla stantìa, prevedibile, fiacca banalità del male[76]. La storia tragicamente insegna, e ce lo ha

[76] H. ARENDT, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil,* 1963, trad. it., *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Feltrinelli, Milano, 1964.

ricordato Hannah Arendt, le più infime e atroci pagine di violenza sono state scritte non da individui malvagi e crudeli, ma da persone comuni che hanno smesso di pensare per dare la stura ai sentimenti più profondi di rabbia e di vendetta. Ci vuole veramente poco a fare del male ad intere categorie, generazioni, realtà di donne e uomini semplicemente non accettando l'idea che in un mondo in continua evoluzione restare ostinatamente fedeli alle proprie tradizioni identitarie significa solo nascondere il proprio malcelato egoismo, la propria ritrosia a seguire propositi solidali di condivisione ed empatia.

La nostra Costituzione, attraverso i suoi princìpi fondamentali, reca in sé gli antidoti più forti ed efficaci per evitare l'attecchimento di rimedi intrinsecamente illegittimi.